
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Difetto di competenza territoriale: si eccepisce così

Il convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Tribunale di Lucca, sezione seconda, sentenza del 5.6.2015

...omissis...

I. che l'eccezione d'incompetenza per territorio è formulata male, poiché, in presenza di una prospettata obbligazione di pagamento, l'opponente non ha contestato tutti i criteri di radicamento della competenza astrattamente rilevanti, ma soltanto quello del foro generale della sede sociale e quello alternativo concorrente del luogo in cui è sorta l'obbligazione; che, invero, l'opponente non ha contestato, se non tardivamente con la memoria ex art.183, co.6 n.1 c.p.c., il foro del luogo d'esecuzione dell'obbligazione, sicché deve farsi applicazione del consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale "il convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità" (Cfr., Cass. civ.10/3/2014, n.5456; Cass. civ. 4/8/2011, n.17020; Cass. civ. 21/7/2011, n.15996);

II. che è fondata invece l'altra difesa preliminare, secondo cui il decreto ingiuntivo è stato emesso per un credito illiquido; che, infatti, facendo valere l'opposta la violazione d'un obbligo restitutorio, essa propone in realtà un'azione di pagamento non di un'obbligazione pecuniaria ma di un credito risarcitorio, credito, quest'ultimo, che è per definizione illiquido, allorquando, come nel caso di specie, non sia stata prevista una penale o un meccanismo convenzionale di quantificazione del danno; che, peraltro, il profilo in esame è assorbito dal rigetto della domanda di pagamento;

III. che, costituendosi in giudizio, l'opponente ha disconosciuto che il contratto quadro prodotto dall'opposta sia stato sottoscritto dal suo legale rappresentante; che, in particolare, così ha dedotto in atto di citazione: "(..) Nello specifico si disconosce la stipula di un contratto di trasporto tra la U.T.M. xxxx, di cui aveva contezza solo con l'invio da parte del procuratore di controparte. Si evidenzia, infatti, che, in calce al contratto inoltrato, non vi era la firma del legale rappresentante dell'opponente ma di un soggetto che non aveva delega e/o potere di contrarre, ovvero produrre effetti giuridici in capo all'opponente - cfr. visura CxxxxA"

IV. che l'opposta non ha avanzato istanza di verifica e, pertanto, il documento disconosciuto non può essere utilizzato ai fini della decisione;

V. che, in verità, l'opposta non ha contestato l'assunto di controparte in punto di disconoscimento della sottoscrizione, ma ha invocato, per un verso, il principio d'apparenza del diritto sull'assunto che "il contratto riporta il timbro della società opponente e di chi apparentemente rappresentava la società in tale occasione " (v. pag.4 della comparsa di risposta), e, per altro verso, quello di ratifica tacita dell'accordo, sull'assunto che "il contratto ha avuto piena e regolare esecuzione e controparte ne invoca la nullità soltanto a seguito della richiesta di pagamento di una somma di danaro relativa ad un'obbligazione accessoria (...) del contratto di trasporto stesso" (così sempre a pag.4 della comparsa di risposta);

VI. che il principio di apparenza è invocato male nella concreta fattispecie, atteso che la società attrice è una società commerciale iscritta nel registro delle imprese, sicché la convenuta/opposta poteva agevolmente verificare se il soggetto con cui stava contrattando era o meno il legale rappresentante della società opponente; pertanto, non può assumersi che essa opposta abbia fatto

incolpevole affidamento sul fatto che il soggetto che agiva per conto della società attrice/opponente avesse i relativi poteri;

VII. che non vi è prova, poi, che la società opponente abbia ratificato il contratto concluso dal falsus procurator; che la ratifica non può essere argomentata, in particolare, dal fatto che negli anni le società abbiano concluso dei contratti di trasporto, perché ciò è compatibile con la tesi dell'opponente, e cioè che i contratti fossero conclusi telefonicamente e verbalmente, di volta in volta, in assenza di un contratto quadro;

VIII. che, più in generale, l'opposta non ha articolato prove orali ammissibili in punto di ratifica del contratto concluso dal falsus procurator: il cap.1 è irrilevante (nessuno contesta che il contratto sia stato sottoscritto dal rappresentante della società opposta; il punto è che non è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente); il cap.2 è generico e valutativo chiedendo di dire che il contratto fu concluso "da un rappresentante di UTM xxx." e non specificando i fatti dai quali il teste ha desunto la qualità di rappresentante e chi fosse questo rappresentante; il cap.3 è valutativo chiedendo di dire che il contratto quadro ha avuto "regolare esecuzione"; che, non essendo ammissibili i primi tre capitoli di prova relativi alla conclusione e/o esecuzione del contratto quadro, gli altri diventano irrilevanti;

IX. che, pertanto, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e respinta la domanda risarcitoria;

X. che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in difetto di notula;

p.q.m.

Il tribunale di Lucca, decidendo in via definitiva, così provvede:

accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge la domanda di risarcimento danni;

- condanna xx in favore di xxx e xxxx le spese di giudizio, che sono liquidate in euro 118,27 per spese vive, euro 3.235,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).

Depositata in cancelleria il 05/06/2015.

La Nuova Procedura Civile